

Codice A1813A

D.D. 25 settembre 2019, n. 3316

L.r. n 45/89 Autorizzazione in sanatoria per la di posa barriere frangivento installate a protezione delle piste da sci 27 Alta, 27 Bassa, 27 BIS e Imbuto in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici nei comuni di Sestriere e Cesana Torinese(To). Richiedente: Sestrieres s.p.a. (P. IVA 00941880015)

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

1) di autorizzare in sanatoria, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", la società Sestrieres s.p.a. (P. IVA 00941880015), con sede in Piazza Agnelli n° 4, 10058 Sestriere (To) le opere realizzate per la posa di barriere frangivento installate a protezione delle piste da sci 27 Alta, 27 Bassa, 27 BIS e Imbuto, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Sestriere, Sezione A, foglio n° 1, particella n° 7, e del comune di Cesana Torinese, Sezione F, foglio n° 3, particella n° 13, , nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente;

2) il richiedente è esonerato dall'obbligo della costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. n° 45/89 in quanto l'opera risulta già realizzata;

3) Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla realizzazione del rimboschimento o dal versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989; L'obbligo del rimboschimento è pari alla superficie minima pari a 1.000,00 mq come previsto al comma 1 dello stesso articolo. Qualora si intenda avvalersi, in alternativa al rimboschimento, del versamento del corrispettivo previsto al comma 3 dello stesso articolo, l'importo del versamento è pari a 260,29 €

4) La presente autorizzazione:

a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

b) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione.

c) si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

d) s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa di cedimento o di ruscellamento potenzialmente destabilizzante la pendice.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Responsabile di Settore

Dott. For. Elio Pulzoni